

CAMERA DEI DEPUTATI N. 442

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRI, NAPOLITANO, NATTA, VACCA, BADESI POLVERI-
NI, BIANCHI BERETTA, BOSI MARAMOTTI, CIAFARDINI,
CONTE ANTONIO, D'AMBROSIO, MINOZZI, NICOLINI,
TORTORELLA**

Presentata il 13 settembre 1983

Riforma degli ordinamenti didattici universitari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 28 del 1980 ha consentito di affrontare una situazione ormai divenuta ingovernabile nel groviglio dei problemi del personale. Si è trattato di una legge sulla docenza, e non sull'Università nel suo complesso, che tuttavia contiene elementi innovativi e di trasformazione soprattutto nella direzione della sperimentazione e della riorganizzazione dipartimentale. Ma perché il disegno riformatore non sia destinato ad abortire, appare sempre più necessario affrontare, andando oltre la legge n. 28 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, i problemi della massa

di un milione di studenti iscritti alle università e le esigenze più di fondo dei circa 45 mila tra docenti e ricercatori universitari: problemi ed esigenze sui quali gravano le carenze del coordinamento della ricerca, la crisi di funzionalità delle strutture amministrative, dei laboratori, delle biblioteche, le incertezze sui possibili modelli di governo dell'università in relazione allo svilupparsi della sperimentazione organizzativa, gli squilibri che sono venuti manifestandosi tra le varie sedi universitarie.

Si tratta di problemi ardui che investono la conquista non rinunciabile della

autonomia universitaria, la cui difesa ed il cui sviluppo sono tuttavia connessi alla capacità di adeguamento al nuovo contesto di realtà che è venuto determinandosi nel nostro paese.

Ma va sottolineato che di autonomia universitaria si può correttamente parlare solo se il termine viene depurato da ogni connotato di chiusura corporativa, e se si esalta la capacità della istituzione universitaria di fornire e mettere al servizio del paese un patrimonio di conoscenze adeguato alle esigenze dello sviluppo, di rispondere ai bisogni di formazione professionale e di carriere specialistiche, di collocarsi come soggetto creativo e politicamente significativo nel pluralismo di rapporti con altri enti, istituzioni e organizzazioni politiche, sociali, amministrative, direttamente interessate, in senso generale, alla funzione della produzione e riproduzione della scienza e della conoscenza e alla funzione della formazione professionale e della specializzazione a livello intellettuale.

* * *

Il nodo più importante che non è stato sciolto con la legge n. 28 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 è quello della riforma dell'insegnamento, attraverso il quale passa non solo l'appropriazione sociale dei risultati della ricerca, ma anche la prospettiva di un rilancio della ricerca stessa, che non è ipotizzabile fuori da una sua integrazione con la finalizzazione formativa. Il problema del riordinamento didattico colloca gli studenti al centro dei processi innovativi.

Se non si interviene contemporaneamente ed equilibratamente sulle due funzioni, proprie dell'università, quella della ricerca e quella dell'insegnamento, si rischia di aprire la strada a nuove crisi della struttura universitaria e approfondire il distacco tra l'università stessa e i bisogni della società, di rendere il nostro sistema universitario sempre meno adeguato alle esigenze di preparazione e di competenze proprie di una società ad alto sviluppo industriale, scientifico e tecnolo-

gico, e sempre più arretrato rispetto ai sistemi di altri paesi ad analogo sviluppo.

Nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 il tema della riforma dell'insegnamento è trattato quasi marginalmente negli articoli 7, 9, 92, 94, e incidentalmente in pochi altri.

La normativa di legge sulla materia è tradizionalmente e complessivamente carente, a partire dal testo unico del 1933, dal regolamento studenti, dal decreto Bottai, riferiti alla sistemazione dei vari *curricula*, fino agli interventi di riordino di alcuni corsi di laurea sulla base di successivi e scoordinati decreti del Presidente della Repubblica. Su questo quadro carente ed arretrato si sono inserite le leggi sulla liberalizzazione degli accessi all'Università e dei piani di studio, con il risultato di una compresenza di elementi non amalgamabili di rigidità curriculare e di flessibilità solo formale, che hanno approfondito i difetti di scarsa razionalità e organicità del nostro ordinamento.

I correttivi da introdurre per rimediare a questi limiti debbono ovviamente mirare a una maggiore organicità degli studi e alla migliore qualità dell'insegnamento, evitando il rischio di presentarsi come strumenti di restrizione quantitativa del corpo studentesco.

È utile osservare a questo punto che esistono indubbiamente squilibri fra capacità ricettive, funzionali, degli atenei e presenze studentesche (università sovrappollate e atenei sottoutilizzati); ed esistono sfasature, talvolta gravi, fra l'offerta di laureati e la domanda del mercato di lavoro.

Ma si tratta di squilibri e sfasature, non di una sovrabbondanza in assoluto di studenti universitari e tanto meno di una eccedenza complessiva di laureati. In Italia nel 1977 sono stati attribuiti appena 90 mila titoli universitari: 164 ogni 100 mila abitanti. Nello stesso anno nella Repubblica federale tedesca ne sono stati attribuiti 301 ogni 100 mila abitanti; in Francia 308, in Gran Bretagna 325, nell'URSS 366, negli USA 863 (dati tratti dallo *Statistic Yearbook* 1981 dello UNESCO). E la tendenza del nostro paese,

negli ultimi 3 anni, è quella di un ulteriore decremento del numero dei laureati.

La risposta sta dunque in una programmazione dell'offerta didattica universitaria e in una sua riqualificazione (non solo i diplomi sono pochi, ma troppo spesso non corrispondono alla qualificazione necessaria), non in meccanismi di restrizione delle iscrizioni.

Del resto, una sorta di « numero chiuso » strisciante già esiste: attualmente, su 10 iscritti, solo 3 studenti si laureano « in corso », 2 vanno fuori corso, e 5 abbandonano l'università. Se si intervenisse limitando le iscrizioni, senza affrontare il problema di questo bassissimo indice di « produttività » dell'insegnamento universitario, il risultato sarebbe solo quello di una ulteriore diminuzione complessiva del numero dei laureati.

* * *

La presente proposta di legge, già presentata nella VIII legislatura, parte dalla esigenza di affrontare il problema del rapporto biunivoco tra momento formativo e assetto occupazionale, e quindi di attrezzare l'università per metterla in condizione non tanto di rispondere a una domanda del mercato così come si è spontaneamente formata, quanto di esercitare un funzione di promozione e di innovazione nel campo delle professionalità.

La proposta di legge si articola intorno a tre momenti:

- titoli;
- percorsi tra entrate e uscite;
- accessi.

* * *

Nella definizione della tipologia dei titoli universitari e parauniversitari la proposta di legge parte dalla considerazione che il sistema italiano presenta una rigidità quale non si riscontra in nessun altro paese ad alto sviluppo tecnologico, sviluppo che richiede forme articolate di preparazione.

Esigenza, dunque, di una effettiva e motivata diversificazione dei titoli nel cui contesto va altresì affrontata la revisione

dei *curricula*, in quanto i due problemi interagiscono profondamente.

In parte, il processo di diversificazione dei titoli è stato avviato dalla legge n. 28 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 con l'introduzione del dottorato di ricerca, che può svolgere una funzione positiva nel rinnovamento del nostro sistema universitario e nel suo adeguamento ai sistemi di altri paesi ad alto sviluppo tecnologico. Va sottolineato il « può avere » perché appaiono evidenti i pericoli che provengono dai condizionamenti di un quadro normativo sul quale si è esercitata nettamente l'influenza di suggestioni « libero docente » nell'incardinamento centralizzato dei dottorati, che deprime l'autonomia delle singole università. Né vanno trascurati i rischi di stravolgimento del dottorato, che provengono dalla confusione tra fini di formazione in strutture altamente qualificate — chiaramente espressi nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 — e fini di reclutamento automatico di nuove leve. La presente proposta di legge porta avanti e completa l'innovazione con l'introduzione, o meglio la regolamentazione nella sua specificità didattica, rispetto al ciclo lungo che sfocia nella laurea, del ciclo breve (DU, diploma universitario di primo livello. Titolo I, articolo 3).

Il diploma universitario non costituisce una semplice « uscita precoce » dopo 2 o 3 anni per ciascuno dei corsi di laurea attuali. Se così fosse, si avrebbe puramente e semplicemente una inflazione di titoli e una loro gerarchizzazione tanto più irrazionale in quanto sganciata da una corrispondenza a specifici livelli di professionalità.

Il ciclo breve è collocato nel quadro di una revisione generale delle attuali tabelle dei titoli, in modo da caratterizzarlo in rapporto a esigenze formative reali, con piena dignità e autosufficienza e contemporaneamente come attraversamento funzionale in vista di una eventuale prosecuzione degli studi. È questa una scelta largamente acquisita in altri paesi, che assicura la diversificazione e riduce efficacemente la selezione sociale.

Questo obiettivo può essere perseguito solo se l'ipotesi di diploma è accompagnata da una revisione dei *curricula* delle attuali lauree, oggi strutturate senza alcuna propedeuticità interna o secondo un percorso dal « generale » allo « applicativo ». Tanto nel primo caso quanto nel secondo, un traguardo intermedio non trova alcun giustificato fondamento.

La collocazione in serie di diploma e di laurea presuppone invece una modifica radicale degli attuali modelli curricolari, con un percorso che muove da un approccio prevalentemente empirico (diploma professionalizzante) e prosegue con un approccio prevalentemente teorico (laurea, aperta verso qualifiche professionali più complesse, compreso l'insegnamento, e soglia di accesso al dottorato).

Per i casi di specifiche professionalità il cui profilo formativo è solo parzialmente intrecciato con il *curriculum* tipico di alcuni corsi di laurea, ma che si caratterizzano per peculiarità, anche teorico-metodologiche, irriducibili è previsto (articolo 5) un diploma in parallelo alla laurea (DSP, diploma di specializzazione post-secondario).

Questo diploma in parallelo va distinto nettamente dal diploma in serie di primo livello, tanto più che i titoli che attribuisce possono essere conferiti oltre che dall'università anche da accademie, istituti superiori e scuole a fini speciali (riordinate con recente decreto) con proprie caratteristiche.

La tipologia dei titoli si completa (articolo 8) con il diploma di specializzazione universitaria (DSU), che corrisponde ai corsi *post lauream* destinati alla formazione di specialisti in determinate branche delle professionalità corrispondenti alle lauree.

Nessun altro titolo all'infuori del diploma universitario di primo livello, del diploma di specializzazione post-secondario, del diploma universitario di laurea, del diploma di specializzazione universitaria potrà avere valore legale ai fini dell'esercizio degli uffici e delle professioni (articolo 8). È escluso il riconoscimento del valore legale del titolo del dottorato

di ricerca in quanto snaturerebbe il carattere e il fine dell'istituto.

Al titolo III vengono definite le procedure per stabilire la nuova tabella dei titoli conferibili (articolo 11), il suo aggiornamento, la durata, per ciascun titolo, del corso e gli *standards* minimi obbligatori da raggiungere attraverso i corrispondenti *curricula*. La proposta di legge intende promuovere infatti un processo generale e coordinato di revisione dell'attuale assetto e allo stesso tempo stabilire le condizioni per la realizzazione di una piena flessibilità futura del modello. Questa parte è strettamente connessa (articolo 12) con le norme di accesso alle professioni (esami di Stato e albi professionali) per le quali si prevede un disegno di legge di riordino complessivo.

* * *

Il titolo IV riguarda gli ordinamenti didattici: il capo I le modalità dell'insegnamento universitario; il capo II l'inquadramento dei docenti; il capo III la definizione degli *standards* e le modalità per la formazione dei piani di studio.

La revisione delle tabelle dei titoli può essere funzionale ad una maggiore produttività degli ordinamenti didattici universitari, a condizione che i « piani di studio » che portano al titolo acquistino flessibilità, così da garantire la loro validità epistemologica e utilità sociale.

La proposta di legge parte dalla considerazione che il fattore fondamentale di rigidità degli attuali *curricula*, che li rende rapidamente obsoleti rispetto all'avanzamento delle conoscenze e inadeguati a indurre nuovi livelli di professionalità, non è il criterio di ordinamento (sequenza e gerarchia delle materie da apprendere) bensì la struttura disciplinare dei corsi, che ha portato all'assurda lista delle oltre 5.000 materie incluse negli statuti delle università italiane.

La proposta di legge innova in questo campo, superando il sistema della giustapposizione casuale delle competenze disciplinari, attraverso un sistema lineare che attraversa (per sezioni, argomenti, angolazioni metodiche, problemi) le diverse

discipline o gli insiemi disciplinari, solo per quel che serve a ciascun profilo formativo e nella misura in cui serve.

L'insegnamento universitario è impartito nell'ambito di ampie aree disciplinari (articolo 13); i « corsi » di durata fissa annuale sono sostituiti da « moduli didattici » di durata variabile (con un minimo di 10 ore) calibrati caso per caso, in condizioni di interazione diretta o a distanza (articolo 14).

All'articolo 15 vengono definite la tipologia delle forme didattiche e le prove o verifiche richieste da ciascuna di esse.

L'innovazione mira a rendere didatticamente economico il periodo del corso e a garantire la mutabilità di contenuti sia rispetto a esigenze di accentuazione di « indirizzo », sia rispetto alle opportune opzioni individuali, sia, e soprattutto, rispetto alla rapida evoluzione delle partizioni disciplinari e del loro intreccio.

Strettamente connesso a questa innovazione è il radicale mutamento del sistema valutativo, che deve essere tale da fornire una misurazione continuata del processo formativo studentesco, sulla base di un sistema di « crediti » rapportati alla centralità e alla durata degli attraversamenti disciplinari, un sistema docimologico più oggettivo e meno meccanico e traumatizzante dell'attuale esame orale per materia.

Il capo II del titolo IV, come logico corollario del riordinamento didattico, prevede un diverso incardinamento istituzionale dei docenti, i quali vengono inquadrati, ai fini della loro funzione didattica, non più per cattedre singole, ma nelle aree disciplinari (il cui numero in prima definizione non potrà essere superiore a 500, al fine di evitare un cambiamento solo nominalistico del sistema) in base alla pertinenza ad esse delle attuali titolarità (articolo 16).

Il superamento del sistema di rigide titolarità mira ad eliminare il principale fattore di blocco della flessibilità dell'assetto formativo e a rendere possibile una seria programmazione da parte delle vecchie e delle nuove strutture universitarie

(facoltà, istituti, corsi di laurea, dipartimenti).

Se si approfondisce la portata della innovazione contenuta nella proposta di legge, risulta sufficientemente chiaro che non si tratta in realtà di « abolire ogni forma di titolarità », quanto di distinguere tra l'area entro cui il docente è tenuto a fornire la propria offerta didattica, misurata rispetto alle esigenze formative e al loro evolversi, e i campi di indagine che la sua ricerca, in assoluta libertà, vorrà volta a volta toccare.

Proprio questa distinzione di dimensioni tra una « titolarità didattica » sufficientemente ampia (articolo 16) e lo specialismo ristretto e non fisso alla ricerca (articolo 17) consente un rapporto didattica-ricerca non esterno o burocratico, in quanto solo così l'approfondimento specialistico e anche ultraspecialistico delle conoscenze può avere carattere innovativo e utilità sociale, riversandosi sull'insieme delle competenze che formano la professionalità. E d'altra parte la flessibilità dell'offerta formativa può recuperare nel modo più corretto e funzionale la acquisizione di cognizioni specialistiche e anche ultraspecialistiche di cui dispongono particolari « esperti ».

Il guasto della « titolarità » come sistema sta, infatti, nel burocratizzare intorno a feticci definitivi il rapporto ricerca-didattica. Con ciò non si intende minimamente negare, proprio in relazione alla moltiplicazione sempre più accelerata degli oggetti del conoscere, che è un dato obiettivo dello sviluppo scientifico moderno, la necessità di una articolazione sempre più estesa degli specialismi.

Ciò che si contesta è che ad ogni legittima esigenza di specialismo scientifico debba necessariamente corrispondere un « parallelo » incremento delle « titolarità » didattiche, dei « corsi » annuali di insegnamento. D'altra parte l'esame dell'elenco delle 5.000 discipline in statuto dimostra come solo in misura minima esse corrispondano ad una effettiva identificazione di nuovi campi di ricerca: molto spesso si tratta del prodotto di una esercitazione volontaristica e parcel-

lizzante assolutamente ripetitoria di scelte tutt'altro che innovatrici.

Se è vero che il movimento complessivo delle scienze moderne è caratterizzato da una parte da una espansione esponenziale del sapere, dall'altra dalla tendenza alla unificazione dei linguaggi e delle teorie, il sistema della « titolarità », proprio per la sua rigidità, non è in grado di rispondere tempestivamente al moltiplicarsi degli oggetti del conoscere, e allo stesso tempo, con la gelosa difesa dell'autosufficienza delle proprie cellule, contraddice profondamente l'altra esigenza di relativa uniformazione dei dispositivi esplicativi.

Il capo III del titolo IV definisce gli *standards* minimi necessari per il conseguimento del titolo di ciascun corso di diploma o laurea, per garantirne il valore legale, e le modalità per la flessibilità dei corsi (articoli 19, 20).

All'interno degli *standards* minimi obbligatori, ciascun corso conserva una ampia flessibilità (quanto ad aree disciplinari da includere nel *curriculum* del corso e al peso che esse assumono nei singoli *curricula*, quanto a scelte didattiche interne agli *standards* e ad attività didattiche aggiuntive). Tale flessibilità è governata liberamente (articolo 20) dai consigli di corso di diploma o di laurea di ogni singola sede universitaria (che in tal modo viene ad acquistare il massimo di autonomia reale), sulla base di un confronto continuo, e un aggiornamento annuale, tra un'offerta didattica programmata da ciascun consiglio di laurea o diploma (articolo 21) e una domanda didattica stimolata, verificata e coordinata, a livello individuale, attraverso un articolato sistema di tutorato (articolo 23) e, a livello collettivo, anche attraverso la sperimentazione di forme nuove di aggregazione studentesca (il consiglio degli iscritti al corso di laurea o diploma, previsto dall'articolo 24).

Il piano di studio dello studente è definito scegliendo liberamente, nell'ambito dell'offerta didattica programmata dal corso cui è iscritto, i moduli didattici necessari per raggiungere il punteggio complessi-

sivo richiesto come dimostrazione che lo studente ha acquisito le competenze necessarie per il titolo.

Il titolo V al capo I tratta degli accessi alle università; al capo II della programmazione territoriale.

Per quanto riguarda gli accessi, e quindi il raccordo tra uscite dal sistema scolastico secondario e accesso all'università, viene scartato, proprio per le considerazioni fatte all'inizio di questa relazione, ogni intervento di tipo restrittivo, ma si tiene presente l'esigenza di superare gli elementi di casualità introdotti dalla legge sulla liberalizzazione degli accessi per quanto attiene alla necessaria coerenza, sul piano dei contenuti degli studi, tra scuola secondaria e università. È d'altra parte confermato dalle cifre degli abbandoni al primo anno, che la liberalizzazione degli accessi non ha conseguito il suo principale obiettivo che era quello di rimuovere la discriminazione di tipo classista operante fino al 1969 attraverso la restrizione del diritto di accesso all'università in relazione al tipo di studi secondari. La stratificazione dei livelli culturali di uscita dalla secondaria si è riprodotta come stratificazione dei livelli culturali di entrata all'università e ha operato come meccanismo discriminatorio di fatto nella carriera dello studente. Da qui l'esigenza di garantire comunque una effettiva parità dei livelli conoscitivi di partenza.

Il raccordo tra uscite dal sistema scolastico secondario e accessi all'università è fondato sulla definizione, per ogni corso di laurea o diploma, di un sillabo che descriva le abilità e le competenze di cui è necessario il possesso da parte dello studente che inizi il corso stesso (articolo 25), e sulla elaborazione di una tabella di corrispondenza che consenta di individuare, per ciascun corso di laurea o diploma, quali indirizzi della scuola secondaria garantiscono il possesso delle competenze iniziali necessarie (articolo 26).

Sillabi e tabella di corrispondenza sono soggetti ad aggiornamenti ogni 4 anni.

In presenza di spostamenti di interessi da parte dello studente, viene prevista

(articolo 27) la possibilità che lo studente affronti l'esame di diploma della secondaria superiore in indirizzo diverso da quello frequentato, a condizione che sostenga delle prove integrative dello stesso diploma, che accertino il possesso di competenze aggiuntive, rispetto a quelle dell'indirizzo seguito, necessarie per l'accesso ad un determinato corso di laurea. In fase transitoria si prevede che l'università fornisca agli studenti, attraverso corsi propedeutici, le eventuali competenze mancanti. Ma a regime l'università deve essere sollevata da queste funzioni di « supplenza » liceale. Questa parte della proposta di legge si fonda sul disegno di legge di riforma della scuola secondaria superiore delineato dalla Camera dei deputati e caduto, quando era in discussione al Senato, per la fine anticipata della VIII legislatura.

Il capo II del titolo V tratta della distribuzione territoriale e settoriale degli accessi alle università.

Anche qui la proposta di legge scarta ogni ipotesi di vincoli restrittivi alla domanda di iscrizione. Tanto per la distribuzione territoriale delle iscrizioni, quanto per la scelta del corso, si prospetta la instaurazione di strumenti di programmazione dell'offerta.

Si propone (articolo 29) la suddivisione del territorio nazionale in bacini, regionali o interregionali o infraregionali, individuati rispetto alle condizioni di massima agibilità di un potenziale corpo studentesco. Entro tali bacini si prevedono *sistemi di università* integrati, ciascuno dei quali deve assicurare l'offerta didattica nei settori formativi fondamentali.

Un intervento in queste direzioni è reso necessario dalla esigenza indilazionabile di adeguare strutturalmente e qualitativamente gran parte delle sedi universitarie per così dire storiche e consentire un futuro non precario alle nuove.

È un problema non semplice, non solo a causa della limitazione delle risorse, ma anche perché ad esso si connettono altre questioni complesse quali la ripartizione degli studenti, la distribuzione dei do-

centi nelle varie sedi — e le esperienze non sono rincuoranti —, l'allocazione dei fondi per l'edilizia, la ricerca, l'insegnamento.

La proposta di legge, dopo aver delineato (articolo 30) le forme del coordinamento dei sistemi universitari, affida (articolo 31) ai piani quadriennali di sviluppo, previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, la individuazione dei sistemi territoriali verso i quali incentivare le iscrizioni, in relazione alle esigenze di riequilibrio e sviluppo dell'utenza studentesca.

Le proposte delineano meccanismi di incentivazione per gli studenti, e anche per i docenti, e valorizzano la disponibilità della università ad identificare nuove possibilità professionali.

L'incentivazione delle iscrizioni nei sistemi universitari da potenziare è perseguita attraverso la concentrazione in essi di risorse da destinare all'acquisizione di strutture edilizie e attrezzature scientifiche e didattiche, l'incremento delle risorse da destinare alla acquisizione e alla disponibilità di residenze studentesche, lo ampliamento degli organici del personale docente, amministrativo, tecnico, ausiliario, e l'incentivazione economica o di carriera per i docenti.

Il capo III del titolo V tratta della programmazione settoriale dello sviluppo universitario. La questione delicatissima della definizione della sede che deve individuare i settori disciplinari da potenziare è affrontata dall'articolo 33, al fine di costituire una istanza in grado di esprimere valutazioni scientificamente motivate rispetto alle esigenze reali di sviluppo e non semplici previsioni approssimative sulla domanda spontanea del mercato delle professioni. A tal fine dovranno interagire da un lato commissioni di ateneo interdisciplinari (composte dai docenti di ruolo di tutti i corsi di laurea attivati, elette ogni 4 anni dai rispettivi consigli secondo proporzioni liberamente stabilite da ciascuna sede), incaricate di elaborare relazioni quadriennali sui risultati e le prospettive dell'attività scientifi-

ca svolta dall'Ateneo, in relazione alle opportunità formative che possono scaturirne, relazioni che dovranno essere coordinate e portate a sintesi dal Consiglio universitario nazionale, organo rappresentativo al massimo livello dell'autonomia universitaria; dall'altro un ufficio speciale del CIPE, incaricato di rilevare e quantificare le tendenze della domanda di professioni qualificate.

I piani quadriennali di sviluppo — predisposti su queste basi — presenteranno l'elenco delle strutture formative (corsi di laurea e dipartimenti) corrispondenti ai settori disciplinari da incentivare.

Gli articoli 34 e 35 delimitano le incentivazioni dello sviluppo dei settori disciplinari e delle iscrizioni a questi settori.

Queste proposte sono avanzate tenendo ben presente l'esigenza di salvaguardare pienamente l'autonomia universitaria, in un quadro di interazioni tra varie articolazioni dello Stato e tra varie università che insistono sullo stesso territorio, si riferiscono alle medesime utenze, pesano sulle stesse risorse. Il problema dell'autonomia dell'università diventa allora il governo di queste interazioni da parte delle università interessate: una autonomia a livello di sistema di università.

* * *

Lo strumento di intervento legislativo prescelto mira ad assicurare univocità e certezza innovativa e insieme la possibilità di articolare l'innovazione tenendo conto dei diversi settori scientifici in un

quadro che salvaguardi il principio della validità legale dei titoli.

Legge quadro, dunque, che fissa la normativa sulla tipologia dei nuovi ordinamenti (titoli, *curricula*, accessi) e le modalità di procedimento per la loro futura flessibilità, e che prevede l'insediamento di una commissione di esperti incaricata, a tempo pieno, di individuare le scelte relative ai diversi settori formativi, le modalità di formazione delle tabelle dei titoli e dei diplomi di laurea, il sistema di formazione dei piani di studio e degli *standards* richiesti per la validità legale di ciascun titolo, i meccanismi di revisione delle attuali tabelle di « titolarità », le procedure valutative, le tabelle di corrispondenza tra uscite dalla secondaria e accessi all'università.

I risultati del lavoro della commissione, confrontati nel Consiglio universitario nazionale, nelle università, e vagliati dalle Commissioni parlamentari competenti, diventano materia di decretazione (titolo II, articoli 9, 10).

E da sottolineare che il tipo di strumento legislativo prescelto nella presente proposta, la legge quadro, vuole significare che si offre uno strumento per un intervento innovatore che non si conclude, come in una « circolata melodia » nella lettera della legge, una volta per tutte: un intervento innovatore i cui contenuti rispondono non alla esigenza di attuazione astratta di un modello, bensì all'esigenza di mettere in atto una pratica dell'innovazione, di indurre l'avanzamento della processualità riformatrice.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

La presente legge disciplina gli ordinamenti didattici universitari fissando i principi generali che regolano l'accesso ai corsi e il loro svolgimento, determinando la tipologia dei titoli conferibili, e stabilendo modalità per garantire la flessibilità dell'ordinamento stesso e l'esercizio del diritto delle università di darsi ordinamenti autonomi, previsto dall'articolo 33 della Costituzione.

TITOLO I

TITOLI UNIVERSITARI

ART. 2.

(Tipologia dei titoli).

Le università rilasciano i seguenti titoli:

- a) diploma universitario di primo livello (DU);
- b) diploma universitario di laurea (DLU);
- c) diploma di specializzazione post-secondaria (DSP);
- d) diploma di specializzazione universitaria (DSU);
- e) dottorato di ricerca (DR).

ART. 3.

(Diploma universitario di primo livello).

Il diploma universitario di primo livello (DU) corrisponde a corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, destinati alla formazione di professionalità cui necessiti la disponibilità di competenze di tipo prevalentemente gestionale-operativo.

Il *curriculum* del DU è integralmente valido per la prosecuzione degli studi in

vista del conseguimento del corrispondente diploma di laurea.

Il DU si consegue esclusivamente presso i corsi di laurea.

ART. 4.

(Diploma universitario di laurea).

Il diploma universitario di laurea (DLU) corrisponde a corsi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei, destinati alla formazione di professionalità cui, oltre alle competenze operative, necessita la disponibilità di competenze compiute di tipo teorico-metodologico. Esso si consegue presso i corsi di laurea.

ART. 5.

(Diploma di specializzazione post-secondaria).

Il diploma di specializzazione post-secondaria (DSP) corrisponde a corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, destinati alla formazione di specifiche professionalità che necessitino anche di strumenti formativi peculiari non disponibili all'interno dei corsi di laurea.

Il DSP si consegue presso le scuole dirette a fini speciali incluse nell'ordinamento universitario, nonché presso strutture formative post-secondaria di livello universitario, abilitate singolarmente a conferire il DSP.

I *curricula* dei DSP sono riconoscibili parzialmente ai fini dei corsi di diploma universitario e di diploma di laurea, dando luogo ad abbreviazioni dei corrispondenti *curricula* comunque non superiori ad un anno.

ART. 6.

(Diploma di specializzazione universitaria).

Il diploma di specializzazione universitaria (DSU) corrisponde a corsi *post lau-*

ream di durata non inferiore a due anni, destinati alla formazione di specialisti in determinate branche delle professionalità corrispondenti alle lauree.

I diplomi di specializzazione universitaria sono conferiti dalle scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

L'accesso ai corsi è riservato ai possessori di DLU.

ART. 7.

(Dottorato di ricerca).

Il dottorato di ricerca (DR) è titolo accademico, destinato all'approfondimento delle metodologie per la ricerca scientifica nei vari settori, ai fini della formazione di docenti universitari e ricercatori.

Modalità e durata dei corsi per il conseguimento del DR sono quelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 8.

Nessun titolo all'infuori di quelli di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 può avere valore legale ai fini dell'esercizio degli uffici e delle professioni.

TITOLO II

ORGANI E PROCEDURE PER L'EMANAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA RIFORMA DEGLI ODINAMENTI DIDATTICI UNIVERSITARI

ART. 9.

(Organi e procedure per l'emanazione delle norme).

Alla predisposizione delle proposte, previste dai successivi articoli della presente legge, relative alle tabelle nazionali

dei titoli, ai sillabi ed alle tabelle di corrispondenza, nonché alle aree disciplinari, agli *standards* per il conseguimento dei titoli ed alla tipologia e modalità di svolgimento della prova finale per il conseguimento del DLU, provvede la commissione nazionale di esperti costituita ai sensi dell'articolo seguente.

La Commissione presenta le proprie proposte, previa consultazione delle singole università, al Ministro della pubblica istruzione, il quale le sottopone per il parere, da esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta, al Consiglio universitario nazionale e al CNEL.

La normativa di cui al primo comma sarà emanata con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 10.

(Commissione di esperti).

È istituita, per la durata di un anno, presso il Ministero della pubblica istruzione una commissione nazionale composta di 100 esperti, dei quali 40 di nomina parlamentare, 60 eletti tra i docenti e ricercatori universitari.

La componente elettiva della commissione sarà costituita come segue:

a) otto membri in rappresentanza del settore formativo relativo agli studi biomedici;

b) quattordici membri in rappresentanza del settore formativo relativo agli studi scientifici;

c) dieci membri in rappresentanza del settore formativo relativo alle scienze sociali (studi giuridici, economici, politologici);

d) otto membri in rappresentanza del settore formativo relativo agli studi tecnico-progettuali;

e) dieci membri in rappresentanza del settore formativo relativo agli studi umanistici.

Le rappresentanze di cui al precedente comma saranno elette dai docenti di ruolo e dai ricercatori confermati afferenti ai rispettivi settori; i restanti 10 membri saranno eletti da tutti i docenti di ruolo e i ricercatori confermati, senza distinzione di settore.

Le elezioni sono bandite entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che conterrà l'indicazione delle afferenze dei votanti ai settori e le modalità di voto.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

I membri della commissione, se dipendenti pubblici, sono collocati di diritto in aspettativa, mantenendo per intero il trattamento economico spettante alla data della nomina, incrementato del 50 per cento, per tutta la durata dell'incarico. Per i professori universitari e i ricercatori confermati l'aspettativa è regolata secondo le modalità di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica verranno inoltre stabilite le modalità di funzionamento della commissione, nonché la costituzione di un ufficio di segreteria dotato delle necessarie competenze e attrezzature.

All'onere derivante dal presente articolo valutato in lire un miliardo in ragione di anno si provvede per l'anno finanziario 1983 mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando corrispondente quota parte dell'accantonamento « adeguamento di compensi ai componenti consigli e comitati operanti nelle amministrazioni statali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO III

DEFINIZIONE DELLA TABELLA NAZIONALE DEI TITOLI E PROCEDURE PER IL SUO AGGIORNAMENTO

ART. 11.

(Tabella complessiva dei titoli universitari conferibili).

Attraverso le procedure di cui ai precedenti articoli 9 e 10 è stabilita una nuova tabella complessiva dei titoli universitari conferibili, integralmente sostitutiva di quelle previste nell'attuale ordinamento, rispettando i seguenti criteri ed indicazioni:

a) individuazione di un primo elenco dei DU da attivare all'interno dei corsi di laurea;

b) individuazione di un primo elenco dei DSP da attivare o riconoscere nel nuovo ordinamento e delle strutture abilitate a conferirli;

c) abolizione o riduzione a una delle due fattispecie precedenti (DU o DSP), dei diplomi corrispondenti a corsi di durata inferiore a quelli di laurea previsti dall'ordinamento vigente;

d) revisione dell'elenco delle attuali lauree al fine di eliminare i titoli non rispondenti ad esigenze formative attuali, di unificare i titoli affini, di individuare nuovi titoli che risultino opportuni e necessari rispetto alla dinamica professionale e allo sviluppo scientifico;

e) definizione dell'elenco dei diplomi di specializzazione;

f) individuazione di eventuali specificità di indirizzo interne ad ogni titolo;

g) definizione, per ciascun titolo, della durata del corso e degli *standards* minimi obbligatori da raggiungere attraverso i corrispondenti *curricula*, secondo le modalità di cui agli articoli successivi.

La tabella di cui al precedente comma può essere integrata ed aggiornata ogni quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

La proposta del Ministro della pubblica istruzione si conforma alle integrazioni ed agli aggiornamenti approvati dal Consiglio universitario nazionale anche sulla base di proposte ricevute dai singoli Atenei o dai corsi di laurea, previa eventuale consultazione degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori.

ART. 12.

(Accesso alle professioni).

La commissione di cui all'articolo 10 provvede alla formulazione di una relazione da presentarsi al Parlamento tramite il Ministro della pubblica istruzione, contenente i risultati di una apposita indagine circa i rapporti tra i titoli universitari, conferibili a norma della presente legge, e le normative di accesso alle professioni per le quali sia richiesto il possesso di un diploma universitario.

TITOLO IV

ORDINAMENTI DIDATTICI

CAPO I.

MODALITÀ DELL'INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO.

ART. 13.

(Aree disciplinari).

L'insegnamento universitario è impartito nell'ambito di ampie aree disciplinari, definite sulla base delle competenze di ca-

rattere generale di cui è necessaria l'acquisizione per il conseguimento dei diversi titoli.

ART. 14.

(Moduli didattici).

L'insegnamento universitario è impartito attraverso moduli didattici di durata variabile, in condizioni di interazione diretta o a distanza.

La durata minima di ciascun modulo didattico è di dieci ore.

ART. 15.

(Tipologia delle forme didattiche e prove di valutazione).

I moduli didattici di cui al precedente articolo possono assumere le seguenti forme:

a) in condizioni di interazione diretta:

1) corso istituzionale di lezioni: consiste nell'esposizione sistematica di contenuti disciplinari di carattere generale;

2) corso monografico di lezioni: consiste nella trattazione di un argomento delimitato, generalmente corrispondente ad una linea di ricerca;

3) seminario: si rivolge ad un numero limitato di studenti con la partecipazione di uno o più docenti, ed ha fini di avviamento allo studio specialistico;

4) esercitazione: ha lo scopo di consentire agli studenti l'applicazione di conoscenze e abilità acquisite. A seconda delle discipline prevede l'impiego di specifiche attrezzature (biblioteca, laboratorio, strumenti di calcolo o misura, ecc.);

5) attività guidate: consistono nel proporre agli studenti, singolarmente o per gruppi, linee di studio e di ricerca che si sviluppino per un arco di tempo, con occasioni periodiche di verifica-confronto;

6) autoapprendimento: consiste nel predisporre materiali sequenziali di studio-applicazione, sostenuti da strumentazioni tecnologiche opportune, dei quali lo studente possa avvalersi per l'acquisizione di conoscenze sistematiche e strumentali.

Le forme di cui ai numeri 1, 2, si concludono con un esame. Sono prevedibili prove intermedie con carattere orientativo-compensativo.

Le forme di cui ai numeri 3, 5 vengono verificate attraverso prove aperte (relazioni, tesine, progetti) o semistrutturate (tracce da seguire e sviluppare).

Le forme di cui ai numeri 4, 6 prevedono una verifica con prove chiuse (a risposta obbligata, con *test* e prove analoghe);

b) a distanza:

1) moduli di insegnamento-apprendimento per dispense: la dispensa fornisce il materiale di apprendimento e di esercitazione, oltre che di autovalutazione;

2) moduli di insegnamento-apprendimento con integrazioni audiovisive: con le modalità previste al punto 1 ma con l'aggiunta di audio e video cassette;

3) moduli di insegnamento-apprendimento guidati: con le modalità di cui ai punti 1 e 2, ma con riferimento, per le necessità di sostegno, a centri periferici;

4) moduli di insegnamento-apprendimento assistiti, aiutati o gestiti da calcolatori: con le modalità di cui ai punti 1 e 2, ma con uso di calcolatori in funzione di supporto per lo studio e/o l'applicazione e/o la verifica.

Le forme di insegnamento di cui alla lettera *b)* prevedono una valutazione attraverso *test*, prove semistrutturate, meccanismi di autovalutazione.

Le forme di insegnamento di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* possono essere utilizzate separatamente o congiuntamente in relazione alle esigenze didattiche dei singoli corsi.

CAPO II.

NUOVO INQUADRAMENTO DEI DOCENTI.

ART. 16.

(Formazione dell'elenco delle aree disciplinari e inquadramento dei docenti).

La commissione di cui all'articolo 10 definisce l'elenco delle aree disciplinari di cui all'articolo 13. Il numero complessivo delle aree disciplinari, in fase di prima definizione, non potrà essere superiore a 500.

L'elenco può essere modificato ogni quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, conforme a previa delibera del Consiglio universitario nazionale. La delibera del Consiglio universitario nazionale può essere adottata anche su proposta di uno o più atenei.

La stessa commissione definisce una tabella di pertinenza delle attuali titolarità di insegnamento alle aree disciplinari identificate, che può anche prevedere opzionalità diverse verso più aree.

I docenti titolari di insegnamento sono inquadrati, ai fini della loro funzione didattica, nelle aree disciplinari secondo la tabella di pertinenza, con diritto ad opzione individuale in caso di pertinenza di una titolarità di insegnamento a più aree.

È soppresso l'attuale inquadramento dei docenti per titolarità di singola disciplina.

ART. 17.

(Tabella dei campi di ricerca).

Presso ogni università viene costituita una tabella dei campi di ricerca attivi, aggiornata ogni tre anni. Tale tabella viene formata sulla base delle relazioni dei docenti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e delle relazioni predisposte annual-

mente dai dipartimenti, e identifica le aree di specialismo scientifico effettivamente praticate nell'ateneo e i docenti che le coltivano. Essa è utilizzata esclusivamente al fine della programmazione della ricerca e dell'attribuzione ottimale dei compiti didattici ai docenti.

ART. 18.

(Svolgimento dei concorsi per il ruolo docente).

Il Governo deve presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un disegno di legge per il riordino dello svolgimento dei concorsi al ruolo di docente universitario, nelle due fasce di ordinario e associato, tenendo conto dell'inquadramento dei docenti, ai fini dell'insegnamento, nelle aree didattiche di cui all'articolo 13.

CAPO III.

DEFINIZIONE DEGLI STANDARDS E MODALITÀ PER LA FORMAZIONE DEI PIANI DI STUDIO.

ART. 19.

(Standards minimi obbligatori).

Per ciascun corso di diploma o laurea, con le procedure di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge, vengono stabiliti *standards* minimi necessari per il conseguimento del titolo. In particolare deve esser precisato quali aree disciplinari debbono essere obbligatoriamente incluse nel *curriculum* del corso e il peso relativo nei singoli *curricula*.

La durata del corso è definita in anni accademici ed in ore di insegnamento.

ART. 20.

(Modalità per la flessibilità dei corsi).

Ogni consiglio di corso di laurea o diploma potrà definire liberamente le

scelte didattiche interne agli *standards* di cui al precedente articolo, nonché stabilire attività didattiche aggiuntive rispetto agli *standards* stessi.

A ciascun modulo didattico attivato ai fini di un corso di laurea o diploma, il consiglio di corso attribuisce un punteggio, rapportato alla centralità dell'insegnamento svolto rispetto al titolo da conseguire, alla durata ed eventualmente alla tipologia del modulo stesso.

Il punteggio stabilito per ciascun modulo didattico viene accreditato allo studente che attraverso le forme di accertamento di cui al precedente articolo 15 dimostri di aver raggiunto il livello di apprendimento necessario.

Per ciascun corso di laurea o diploma è stabilito dal consiglio di corso di ciascuna sede un punteggio complessivo il cui raggiungimento indica l'acquisizione da parte dello studente delle competenze necessarie per il titolo, fermo restando il rispetto degli *standards* minimi obbligatori di cui al precedente articolo.

ART. 21.

(Programmazione dell'offerta didattica).

Sulla base delle proposte dei docenti o dei dipartimenti, ai quali è data facoltà di approntare parti di *curriculum*, ciascun consiglio di laurea o diploma e, ove si tratti di corsi di laurea e diplomi connessi, consigli di laurea unificati, coordinano e definiscono annualmente il quadro dell'offerta didattica, tenendo conto dei campi di ricerca dei singoli docenti di cui all'articolo 17 e con il consenso degli stessi, in modo da assicurare:

a) la completezza rispetto agli *standards* minimi previsti;

b) uno spettro opportunamente ampio di varianti all'interno delle aree disciplinari;

c) una calendarizzazione lungo l'anno accademico tale da consentire, ove necessario, sequenze preordinate di moduli didat-

tici, e, ove opportuno e possibile, la loro dislocazione opzionale in più periodi e orari.

ART. 22.

(Definizione dei piani di studio).

Lo studente definisce il proprio piano di studio scegliendo liberamente, nell'ambito dell'offerta didattica programmata dal corso cui è iscritto, i moduli didattici necessari per raggiungere il punteggio complessivo di cui all'articolo 20 della presente legge, nel rispetto degli *standards* minimi obbligatori di cui all'articolo 19 della presente legge.

ART. 23.

(Tutorato).

Le opzioni curriculari studentesche sono stimulate, coordinate e verificate attraverso un sistema articolato di tutorato.

Il tutorato, che ha lo scopo di guidare il processo di formazione culturale dello studente in relazione alle caratteristiche del corso e alle esigenze e interessi individuali, è compito didattico istituzionale di tutti i docenti, degli assistenti del ruolo ad esaurimento, dei ricercatori confermati.

La sua organizzazione è affidata al consiglio di corso di laurea, che può delegarla ai dipartimenti per gli studenti degli ultimi anni di corso, in relazione agli indirizzi dominanti nei *curricula* dei singoli.

ART. 24.

(Consiglio degli iscritti al corso di laurea o diploma).

Al fine di raccogliere e coordinare la domanda didattica nei suoi aspetti di interesse generale è costituito il Consiglio degli iscritti al corso di laurea o diploma, composto da una rappresentanza di studenti proporzionata agli iscritti stessi,

eletta secondo modalità e criteri stabiliti con ordinanza ministeriale previo parere del Consiglio universitario nazionale. Il Consiglio degli iscritti ha competenza a presentare ai Consigli di corso richieste relative alle modalità organizzative della didattica (orari, dislocazione, calendarizzazione, strumentazione) e ad eventuali nuove opportunità didattiche, ferma restando l'esclusiva competenza decisionale del Consiglio di corso di laurea.

TITOLO V

ACCESSI ALL'UNIVERSITÀ

CAPO I.

CONGRUENZA FRA USCITE DAL SISTEMA SCOLASTICO SECONDARIO E ACCESSI ALL'UNIVERSITÀ.

ART. 25.

(Sillabi di entrata ai corsi di laurea e diploma).

Per ogni corso di laurea o diploma incluso nella tabella di cui all'articolo 11 della presente legge è definito un sillabo che descriva le competenze di cui è necessario il possesso da parte dello studente che inizi il corso stesso.

I sillabi sono definiti inizialmente dalla commissione di cui all'articolo 10 della presente legge all'atto della costituzione delle tabelle dei titoli di cui all'articolo 11.

I sillabi sono aggiornati ogni 4 anni, sulla base degli avanzamenti scientifici e delle eventuali nuove opportunità didattiche, a cura di speciali commissioni costituite dal Consiglio universitario nazionale, che potrà eventualmente avvalersi anche di esperti esterni per ciascun corso di laurea o diploma o gruppo di corsi di laurea e diploma.

ART. 26.

(Tabella di corrispondenza).

La commissione di cui all'articolo 10 della presente legge definisce una tabella di corrispondenza che consenta di individuare per ciascun corso di laurea o diploma quali indirizzi della scuola secondaria superiore garantiscano il possesso delle competenze iniziali necessarie.

La tabella di corrispondenza è aggiornata ogni 4 anni sulla base delle eventuali modifiche intervenute nei sillabi di cui all'articolo 25, con decreto del Presidente della Repubblica proposto dal Ministro della pubblica istruzione, previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale.

L'iscrizione ai singoli corsi di laurea o diploma è consentita — salvo quanto disposto al successivo articolo 28 — agli studenti in possesso di diploma, relativo ai singoli indirizzi della scuola secondaria superiore, definito corrispondente nella tabella di cui ai precedenti commi.

ART. 27.

(Prove integrative per l'accesso ad esami di maturità in indirizzi diversi da quello frequentato e corsi propedeutici per il trasferimento da un corso di laurea ad altro non corrispondente al diploma posseduto).

Al fine di consentire allo studente di sostenere l'esame di maturità secondaria superiore in indirizzo diverso da quello frequentato, sono previste all'ultimo anno della secondaria stessa prove integrative secondo modalità indicate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tali prove avranno luogo un mese prima degli esami di maturità e ove superate consentiranno l'ammissione agli esami nel nuovo indirizzo.

Lo studente che, in fase successiva al primo anno di iscrizione all'università, intenda trasferirsi ad un corso di laurea non corrispondente, secondo la tabella di cui all'articolo 26, al diploma della scuola secondaria superiore a suo tempo conseguito, è tenuto a frequentare presso la università un corso propedeutico organiz-

zato in modo da fornire le competenze mancanti, la cui valutazione costituirà la prova iniziale del *curriculum* universitario.

ART. 28.

(*Norma transitoria*).

Per il primo quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, gli studenti potranno iscriversi ai singoli corsi di laurea o diploma indipendentemente dalle corrispondenze previste dall'articolo 26 della presente legge.

Tuttavia coloro che si iscriveranno a corsi di laurea o diploma non corrispondenti (a norma della stessa tabella di cui all'articolo 26) all'indirizzo relativamente al quale è stato conseguito il diploma secondario, sono tenuti a frequentare presso la università un corso propedeutico organizzato in modo da fornire le competenze mancanti, la cui valutazione costituirà la prova iniziale del *curriculum* universitario.

CAPO II.

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE.

ART. 29.

(*Bacini territoriali d'utenza e sistemi territoriali universitari*).

Ai fini di un'equilibrata distribuzione territoriale dell'utenza studentesca, il territorio nazionale è suddiviso in non più di dodici bacini di utenza, nell'ambito dei quali dovranno sussistere omogenee condizioni di fruizione dell'insegnamento universitario in rapporto alle infrastrutture, alla densità di popolazione ed alle caratteristiche geografiche.

Entro tali bacini sono costituiti sistemi territoriali universitari integrati, ciascuno dei quali dovrà assicurare l'offerta didattica per l'intero arco dei settori formativi relativi agli studi biomedici, scientifici, delle scienze sociali (studi giuridici, economici, politologici), tecnico-progettuali, umanistici.

All'individuazione dei bacini territoriali, nonché alla costituzione dei sistemi corrispondenti, da attivare attraverso le scadenze fissate nei piani quadriennali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le competenti commissioni parlamentari.

ART. 30.

(Coordinamento dei sistemi universitari).

Nei sistemi territoriali universitari in cui siano presenti più università, per il coordinamento delle decisioni concernenti lo sviluppo del sistema e l'utilizzazione delle strutture, nonché per i rapporti con le regioni competenti in materia di diritto allo studio, sono costituiti comitati composti dai rispettivi rettori e presieduti dal più anziano di essi. Le decisioni di tale comitato vengono assunte previa acquisizione delle pronunce dei diversi organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze.

All'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

ART. 31.

(Orientamento delle iscrizioni verso i sistemi universitari).

I piani quadriennali di sviluppo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, individueranno i sistemi territoriali verso cui incentivare le iscrizioni, in relazione alle esigenze di riequilibrio e sviluppo dell'utenza studentesca, mediante:

a) incrementi di risorse da destinare all'acquisizione di strutture edilizie e attrezzature didattiche e scientifiche;

b) incrementi di risorse da destinare all'acquisizione e alla disponibilità di residenze studentesche;

c) ampliamenti degli organici del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;

d) incentivazioni economiche e/o di carriera per i docenti, che saranno definite mediante apposito decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 32.

(Iscrizioni a corsi di laurea presenti in più sedi dello stesso sistema universitario).

Ove nello stesso sistema territoriale universitario sia attivato in più università lo stesso corso di laurea, il comitato di coordinamento rettorale di cui al precedente articolo 30, su proposta dei consigli di corso di laurea interessati, potrà introdurre modalità di regolazione delle immatricolazioni tali da consentire una ripartizione equilibrata degli iscritti, fermo restando il diritto dello studente, immatricolato in una delle sedi, di proseguire il corso sino alla fine nella sede medesima.

CAPO III.

PROGRAMMAZIONE SETTORIALE DELLO SVILUPPO UNIVERSITARIO.

ART. 33.

(Procedure per l'individuazione dei settori disciplinari da incentivare).

Ai fini dell'individuazione dei settori disciplinari da incentivare entro i piani quadriennali di sviluppo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, le indicazioni delle università di cui allo stesso articolo 2 saranno fornite da apposite commissioni di ateneo interdisciplinari, composte da docenti di ruolo di tutti i corsi di laurea attivati nell'ateneo, elette ogni 4 anni dai rispettivi consigli

secondo proporzioni liberamente stabilite da ciascuna sede. Tali commissioni dovranno elaborare ogni quadriennio una relazione che illustri i risultati e le prospettive dell'attività scientifica svolta nell'ateneo, in relazione alle diverse opportunità formative che ne possono scaturire.

Agli stessi fini è costituito presso il CIPE un ufficio speciale, dotato di appositi strumenti di indagine, con il compito di rilevare e quantificare le tendenze della domanda di professioni qualificate nonché di individuare le esigenze formative da soddisfare per favorire lo sviluppo economico nazionale.

La composizione e le modalità di funzionamento di tale ufficio sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione.

L'ufficio può avvalersi del personale comandato da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici di ricerca, anche per la copertura dell'intera dotazione organica, che comunque non potrà superare il numero di quindici unità.

Sulla base delle indicazioni delle università, coordinate dal Consiglio universitario nazionale, e dei rapporti dell'ufficio di cui ai precedenti commi, i piani quadriennali di sviluppo individueranno i settori disciplinari da incentivare attraverso la destinazione delle risorse finanziarie, le variazioni degli organici del personale docente, tecnico, amministrativo e ausiliario, nonché attraverso peculiari provvidenze a favore degli studenti.

I piani quadriennali conterranno altresì l'elenco dei corsi di laurea e dei dipartimenti corrispondenti ai settori disciplinari da incentivare.

ART. 34.

(Incentivazione dello sviluppo di settori disciplinari).

I piani quadriennali daranno precedenza ai settori da incentivare per la istituzione di nuovi corsi di laurea e potranno

no prevedere accantonamenti percentuali nella distribuzione dei fondi per la ricerca scientifica di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per i progetti attinenti ai settori medesimi.

L'assegnazione di nuovi posti di personale docente (complessivamente inteso) e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario dovrà privilegiare nella misura opportuna i settori disciplinari da incentivare. A tal fine il Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del CUN, indicherà nella proposta di piano quadriennale presentata al Consiglio dei ministri i parametri sui quali regolare percentualmente fra i diversi corsi di laurea e dipartimenti l'assegnazione di nuovi posti.

ART. 35.

(Incentivazione delle iscrizioni ai settori).

È costituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un Fondo nazionale speciale, la cui dotazione è annualmente determinata con la legge finanziaria, destinato a potenziare i servizi didattici e le attrezzature di studio dei corsi di laurea e dei dipartimenti attinenti ai settori da incentivare nel quadriennio, nonché a finanziare per gli stessi settori convenzioni con aziende ed enti pubblici o privati ai fini di tirocinio professionale. Il Fondo è ripartito dal Ministero della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, fra le università in cui siano attivati tali corsi di laurea e dipartimenti, sulla base di progetti approvati dai consigli di amministrazione.

Agli studenti iscritti ai corsi di laurea o diploma attinenti ai settori da incentivare nel quadriennio sono riservate apposite borse di studio, cumulabili con le ordinarie provvidenze previste per il diritto allo studio. Il rinnovo annuale di tali borse di studio è subordinato all'avanzamento regolare nel *curriculum* secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 19, 20, 21 e 22.